

SENTENZA  
N° 29/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO

ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Maurizio ZAPPATORI                      Presidente

dott.ssa Grazia BACCHI                      Consigliere – Relatore

dott.ssa Stefania FUSARO                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 4137 del registro di Segreteria, sul  
conto giudiziale n. 31830, reso per l'esercizio 2014

consegnatario dei beni del Comune di Vezzano.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 15 giugno 2017, con  
l'assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, il relatore  
Consigliere Grazia Bacchi ed il Pubblico Ministero in persona del  
Consigliere Giuseppe Teti.

**RITENUTO IN FATTO**

Con relazione di irregolarità n. 1253 – 2017 il magistrato  
relatore ha rilevato che il conto reso dal consegnatario di beni del  
Comune di Vezzano per l'esercizio 2014 riporta un'indicazione  
complessiva dei beni suddivisi per tipologia/aggregato ("Beni  
immobili demaniali", "Beni Immobili patrimoniali indisponibili", "Beni

immobili patrimoniali disponibili", "Beni mobili", "Crediti", "Titoli, Partecipazioni, Obbligazioni, Diritti"), con il relativo valore all'inizio ed alla fine dell'esercizio, (ma senza che siano indicate le variazioni intervenute nell'esercizio stesso) anziché per singoli beni contraddistinti dai relativi estremi di inventario e dalle rispettive consistenze; esso dunque riporta, sebbene in aggregato, sia beni mobili che beni immobili - e si compone anche della sezione, valorizzata alla voce "Patrimonio netto", relativa alle poste patrimoniali passive. Pertanto, ritenendo di non potere procedere all'approvazione del conto alla stregua della normativa vigente e della giurisprudenza di questa Corte dei conti, in quanto riferito non solo ai beni immobili (per i quali, peraltro, non è previsto l'obbligo del conto giudiziale), ed a tutti i beni mobili indistintamente (senza indicare se per gli stessi sussista il debito di custodia) ma a tutte le attività e passività del Comune, e ritenendo necessario il deferimento della questione all'esame collegiale, il relatore ha chiesto al Presidente di questa Sezione giurisdizionale Regionale di voler fissare l'udienza di discussione del giudizio di conto.

Alla odierna udienza il Pubblico Ministero, concordando con la relazione del magistrato relatore, ha chiesto che sia dichiarata la irregolarità del conto in esame con conseguenziale restituzione degli atti all'ente, fermo restando l'obbligo di resa del conto giudiziale che dovrà essere predisposto correttamente dal contabile secondo le indicazioni fornite da questa Sezione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1) Preliminarmente, si precisa che la questione oggetto del presente giudizio prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico del consegnatario e riguarda unicamente l'obbligo di resa di conto per la gestione inerente beni immobili e mobili.

2) Si osserva, innanzitutto, che la normativa regionale alla quale il DPR 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) demanda la disciplina in materia di ordinamento degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dispone (art. 56, commi 1° e 2° del DPRReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L) - analogamente a quanto previsto dai primi due commi dell'art. 93 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) in materia di responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti di enti locali delle Regioni a statuto ordinario - che *"Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato; Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti"*.

Si rileva, quindi, la mancanza di apposita regolamentazione da parte della Regione Autonoma Trentino Alto Adige in materia di

gestione dei consegnatari degli enti locali, analogamente a quanto si verifica per le Regioni a statuto ordinario: si ritiene pertanto applicabile, a norma dell'art. 105 dello stesso DPR n. 670/72, ed in applicazione di quanto disposto dal citato art. 56 del DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L, la normativa statale vigente in materia, e quindi, innanzitutto, quella di cui R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), e del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), da ritenersi espressione di principi generali.

Sulle disposizioni riguardanti la gestione dei consegnatari di beni contenuta in detta normativa, e per quanto riguarda la gestione dei consegnatari di beni mobili di proprietà dello Stato, si è innestata, dapprima, quella racchiusa nel D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 (Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato), ed in seguito quella contenuta nel DPR 4 settembre 2002, n. 254 (Gestione dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato"), che ha abrogato e sostituito la disciplina recata dal D.P.R. n. 718/79.

In particolare, il D.P.R. n. 254/2002, dopo avere, tra l'altro, definito la nozione di "utilizzatore finale" quale fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo

(art. 1, lett. d), ed avere individuato compiutamente i compiti dei consegnatari (art. 10), ha definito la distinzione tra consegnatario "per debito di custodia" (art. 11) e consegnatario "per debito di vigilanza" (art. 12).

Si osserva che nel sistema già congegnato dall'art. 32 del citato R.D. 23 maggio 1924, n. 827, i consegnatari per debito di vigilanza, esonerati dalla resa del conto giudiziale, erano "coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto"; in quello definito con la novella del 2002, con particolare riferimento ai consegnatari di beni dello Stato, viene introdotta una ulteriore distinzione tra consegnatario "per debito di vigilanza" e "utilizzatore finale".

3) Il Collegio, confermando la recente giurisprudenza contabile, tra cui anche quella di questa stessa Sezione giurisdizionale (cfr. ex multis; Sez. giur. Abruzzo n. 89/2015; n. 83/2016; n. 85/2016; Sez. giur. Toscana n. 195/2016; n. 3/2017; Sez. Giur. Trentino Alto Adige – Sede di Trento, n. 48/2016, e conformi) ritiene che non si possa ignorare questa scelta normativa, nella parte in cui va ad integrare l'assetto generale di cui al R.D. n. 827/1924 ed in cui è compatibile con l'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ed ha ritenuto applicabile la distinzione introdotta dal D.P.R. n. 254/2002 anche a quelli compresi nel territorio della Provincia Autonoma di Trento; ha osservato che l'art.

6 definisce i "consegnatari" come gli "agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato (...) i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenti responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per "debito di vigilanza", e di agenti contabili per "debito di custodia"; che, a norma dei successivi artt. 11 e 12 dello stesso D.P.R. n. 254/2002, solo i consegnatari per "debito di custodia" sono tenuti alla resa del conto giudiziale, mentre i consegnatari per "debito di vigilanza" assumono in carico i beni ad essi affidati, dimostrandone la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste e sono tenuti alla rendicontazione amministrativa.


Sempre in conformità al recente orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, n. 17/2014; Sez. Giur. Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano n. 35/2016; e conformi), si è già indicato che, per quanto attiene ai consegnatari, l'obbligo di presentare il conto, in quanto agenti contabili, riguarda unicamente il conto sui beni mobili per i quali esiste il "debito di custodia", ed il conto delle azioni dell'Ente; essi sono tenuti a rendere separati conti, da redigersi su appositi modelli - con riferimento all'ambito di competenza territoriale di questo Ufficio, rispettivamente il modello 18 (per i beni mobili) ed il modello 16 (per le azioni) approvati con il DPGR n. 1/L 24/1/2000, recante "Approvazione dei modelli previsti dall'art. 48 DPGR 28/5/1999 n. 4/L concernente Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento


contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige" - sottoposti al giudizio di conto.

Infatti, dall'esame dell'assetto normativo vigente effettuato dalla citata giurisprudenza, la figura del consegnatario si caratterizza per avere un "debito di materie", o di "generi" o di "oggetti", ovvero di beni esclusivamente mobili, ed il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico di essi, con la conseguente incompatibilità con una gestione di beni immobili. Pertanto, non è configurabile un agente contabile definibile come "consegnatario di beni immobili", con la conseguente insussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale e sottoposizione al giudizio di conto in relazione a tale categoria di beni, e con l'ulteriore conseguenza della declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del giudizio sui conti presentati dai "consegnatari di immobili".

4) Ciò premesso in linea generale, una precisazione si impone per quanto riguarda la resa dei conti giudiziali da parte dei consegnatari di beni mobili degli enti locali assoggettati alla giurisdizione di questa Sezione: infatti, è pur vero che, come condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza dianzi indicata, il debito di "custodia" caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" caratterizza l'azione del consegnatario, presso

ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori.

  
Tuttavia, si ritiene che la semplice mancanza di un deposito o magazzino non esoneri il consegnatario di beni mobili dalla resa del conto giudiziale da compilarsi a norma dell'art. 626 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, la cui formulazione è sostanzialmente ripresa dall'art. 23 del DPR n. 254/2002. Il consegnatario di beni mobili negli enti locali è infatti individuato dai singoli regolamenti di contabilità in una precisa qualifica professionale (generalmente fatta coincidere con quella dell'economista), con la conseguenza che sul medesimo soggetto si concentrano tutti gli adempimenti indicati dall'art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, solo alcuni dei quali compatibili con le funzioni di "consegnatario per debito di vigilanza".

  
Quest'ultimo è, infatti, tenuto solamente ad esercitare la vigilanza sui beni somministrati agli "utilizzatori finali" con le modalità stabilite dall'art. 21 del DPR n. 254/2002, ed a rendere il conto amministrativo, in armonia con quanto disposto dall'art. 32, 2° comma Reg. Cont., secondo quanto disposto dal successivo art. 19 dello stesso del D.P.R. n. 254/2002, che impone unicamente la tenuta, a cura del consegnatario, del "prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili" e gli adempimenti ad esso attinenti, che incombono comunque indistintamente, in forza del suo ultimo comma, sui consegnatari sia per debito di custodia, che per debito di vigilanza.

Sempre al proposito, si osserva inoltre che l'art. 23 del DPR n. 254/2002 (conto giudiziale), ricalcando fundamentalmente il disposto dall'art. 626 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, prescrive che: "1° comma: Il consegnatario per debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'articolo 11. 2° comma: Nel conto giudiziale è riportato: il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione".

Le prescrizioni normative di cui all'art. 23, nella parte in cui si riferiscono al "carico" di beni e materiali, non sono, ad avviso del Collegio, incompatibili con quanto disciplinato dal precedente art. 12 (consegnatario per debito di vigilanza), che prescrive che quest'ultimo assuma in carico i beni affidatigli e lo assoggetta unicamente alla resa del conto amministrativo nei termini di cui all'art. 19 prima indicati, esonerandolo dalla resa del conto giudiziale.

Infatti, la formale "presa in carico" dei beni mobili, che è "radicalmente incompatibile con una gestione di beni immobili", è presupposto del "debito di custodia" (Sez. Giur. Abruzzo, n. 89/2015, citata).

Pertanto, allorchè la figura del consegnatario sia unica, quest'ultimo, prima ancora di essere tale per debito di vigilanza, perché i beni presi in carico sono stati "distribuiti o somministrati" agli "utilizzatori finali" come definiti dall'art. 1, lett. d) del DPR n. 254/2002, sarà, anche solo temporaneamente, consegnatario per debito di custodia, e tale tornerà ad essere allorchè i beni vengano "altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite". Ciò che segna la linea di demarcazione tra il consegnatario per debito "di custodia" ed il consegnatario per debito "di vigilanza" è infatti, ad avviso del Collegio, la somministrazione o distribuzione dei beni agli utilizzatori finali, anche qualora essa avvenga addirittura prima della loro formale presa in carico perché ancora in attesa di collaudo o di altre verifiche, comunque finalizzate alla loro formale e definitiva acquisizione al patrimonio dell'ente.

GA

B

5) Quanto alla natura dei beni oggetto della resa del conto giudiziale, ritiene il Collegio che essi debbano essere quelli inventariati, e che il conto stesso vada "compilato, e controllato, in stretta correlazione con le scritture inventariali" (sul punto si veda, Sez. Giur. Veneto, n. 62/2012; n. 37/2014): ciò si desume non solo dal dettato dell'art. 628 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che dispone che "Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e verificati dall'amministrazione", ma anche dalla lettura testuale del citato art. 23 del DPR n. 254/2002 che fa inequivoco riferimento agli inventari, e dall'esame del modello 18 approvato con il DPGR 24/1/2000, n. 1/L, che, nel riprodurre

analiticamente il modello 24 allegato al DPR n. 194 del 1996,  
dedica una apposita sezione agli "estremi inventario".

6) Pertanto, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 626 e 628 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 23 del DPR n. 254/2002, l'obbligo della resa del conto giudiziale investe tutti i beni mobili inventariati, indipendentemente dalla loro collocazione materiale in deposito o magazzino, comunque non ancora immessi in uso al 31 dicembre di ciascun anno, che dovranno essere indicati nel conto giudiziale di quell'esercizio come resti, mentre la corrispondente annotazione dovrà essere riportata quale consistenza iniziale al 1° gennaio dell'anno successivo, come peraltro previsto dal citato art. 628 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; di essi dovrà essere poi indicata l'eventuale assegnazione per l'uso o la dismissione avvenuti nel corso dell'anno. Inoltre, dovrà essere indicato nel conto stesso ogni bene mobile che venga acquisito al patrimonio dell'ente e preso in carico dal consegnatario nel corso dell'esercizio di riferimento, anche solo per essere immediatamente scaricato in quanto "distribuito o somministrato"; analogamente, andranno annotati i beni anche già in uso, allorchè vengano "altrimenti esitati", ovvero quelli posti fuori uso, nonché quelli persi per qualsiasi causa; infine, andranno indicate le rimanenze dei beni non assegnati agli utilizzatori finali al termine dell'esercizio o della gestione.

In altri termini, il Collegio ritiene che nel conto stesso debbano essere evidenziate non solo le eventuali giacenze di beni inventariati in attesa di utilizzazione all'inizio dell'esercizio, che

dovranno coincidere con le consistenze al termine di quello precedente, ma anche le operazioni attinenti alle movimentazioni di tutti i beni inventariati avvenute nel corso dell'esercizio stesso, e quindi anche le nuove acquisizioni all'atto della presa in carico dei beni stessi, così come le assegnazioni agli utilizzatori finali dei beni sia giacenti al 1° gennaio che acquistati nel corso dell'esercizio, le relative dismissioni (che andranno registrate sia in entrata che in uscita, poiché i beni rientrano temporaneamente sotto la gestione del consegnatario "per debito di custodia"), le eventuali perdite che andranno evidenziate, ed infine le rimanenze al termine dell'esercizio o della gestione.

7) Concludendo, si riassumono le indicazioni circa la corretta resa dei conti della gestione dei consegnatari dei soli beni mobili dei Comuni, degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni (articolo 1, lett.t del DPGR n. 1/L 24/1/2000) compresi nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento:

1. Il conto deve essere redatto sul modello 18 approvato con il citato DPGR n. 1/L 24/1/2000 (in Supplemento n. 1 al B.U. n. 11/I-II del 14.3.2000 - VOL. I), che deve essere compilato in ogni sua parte.

2. Il conto deve riportare le indicazioni di cui agli artt. 626 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 23 del DPR n. 254/2002, ovvero:

3. Il conto deve partire dalle rimanenze dell'anno precedente

indicate nel relativo conto.

4. Il conto deve riguardare i beni inventariati non distribuiti nell'esercizio precedente, i beni acquistati nell'anno e inventariati, i beni distribuiti agli utilizzatori, i beni dichiarati fuori uso e cancellati dall'inventario, da registrarsi sia in entrata che in uscita, gli altri beni "altrimenti esitati" come specificato al precedente punto 6, ed infine i beni non distribuiti al termine dell'esercizio o della gestione e di cui il consegnatario è debitore.

Analogamente dovrà procedere l'eventuale sub consegnatario di beni qualora nominato dall'Ente, secondo le medesime indicazioni contenute nel mod. 18 approvato con il DPGR n. 1/L del 24/1/2000, nella parte in cui prevede il conto della sua gestione.

Ai criteri suesposti si atterrà il consegnatario dei beni mobili ai fini del deposito del conto giudiziale opportunamente riemendato e rielaborato, fermo rimanendo che il conto dell'eventuale consegnatario di azioni dovrà essere reso da quest'ultimo compilando il modello 16 approvato con il DPGR n. 1/L 24/1/2000, recante "Approvazione dei modelli previsti dall'art. 48 DPGR 28/5/1999 n. 4/L concernente Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige".

Infine, qualora nella specie non sussistano i presupposti per la resa del conto giudiziale, si ritiene utile che il consegnatario provveda a redigere e depositare un conto "a zero", ovvero un

conto giudiziale che non registri alcuna giacenza ne' alcun movimento (acquisti, assegnazioni e/o dismissioni di beni inventariati); detto conto dovrà essere corredato da una attestazione, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei conti, che nessun bene inventariabile era in carico al consegnatario all'inizio dell'anno, o che è stato acquistato dall'Ente, oppure dismesso e cancellato dall'inventario nel corso dell'anno stesso.

8) Data l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per quanto riguarda la gestione di beni immobili, e l'elencazione di beni mobili nel conto in esame senza puntuali indicazioni come sopra elencate, e riprese dal mod. 18 approvato con il DPGR n. 1/L 24/1/2000, il conto stesso deve essere dichiarato improcedibile.

La natura della presente decisione, di mero rito, non da' luogo alla pronuncia sulle spese.

**PER QUESTI MOTIVI**


la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il conto in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2017.

L'ESTENSORE

(Grazia BACCHI)



IL PRESIDENTE


(Maurizio ZAPPATORI)



Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20 SET. 2017

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Funzionario f.f.  
Dott. Adriano Rosa







## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE SEDE DI TRENTO**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 04 fogli.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 2, che la presente copia per immagine è tratta dall'originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Trentino Alto Adige – Sede di Trento.

Trento, lì 25 settembre 2017

Il Funzionario della Segreteria

Dott. Adriano Rosa

f.to digitalmente

Firmato digitalmente da

**ADRIANO ROSA**

O = Corte Dei  
Conti/80218670588  
C = IT  
Data e ora della firma:  
25/09/2017 10:24:17

